

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 685 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Vittorio DI BELLO e della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO DI BELLO, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, di sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, dei calciatori: Alex D'Apice ed Antonio Provitolo, nonché per averne consentito l'utilizzo, il primo, nella gara Ischia Isolverde-Bagnolese del 7/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi "B"; ed il secondo, nella gara Puteolana 1909-Ischia Isolverde del 15/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi "B";

S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DI BELLO, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Vittorio DI BELLO e di €250,00 di ammenda e di due punti di penalizzazione per la società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio